

CAPITOLATO D'ONERI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI FALERONE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, da svolgersi mediante la conduzione di mezzi di proprietà comunale condotti da personale dell'affidatario, ha per oggetto:

1) Servizio di trasporto scolastico mediante la conduzione di due scuolabus di proprietà comunale guidati da personale dell'affidatario.

L'utenza è costituita dagli alunni iscritti alle scuole: d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado site nel territorio comunale.

2) Trasporti per fini culturali –educativi degli alunni frequentanti le Scuole di Falerone.

ART. 2 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Falerone, in attuazione, tra l'altro del D.M. 31 gennaio 1997 e della Circolare del Ministero dei trasporti 11 marzo 1997, n°23/97, affida il servizio di trasporto scolastico e servizio trasporti per fini educativi-culturali ad operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, che possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti della legge 3/8/2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” e del D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata di 18 mesi a decorrere dall'affidamento, all'interno dell'anno scolastico che generalmente inizia il 15 settembre e termina il 30 giugno.

L'importo totale a base di gara dell'appalto è di €. 93.068,02 (Novantatremilasessantotto/02) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE PERCORSI E ORARI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il luogo di esecuzione oggetto del presente appalto è il territorio del comune di Falerone c/o la casa comunale sita in Piazza della Concordia n. 6.

Il servizio dovrà essere garantito secondo i seguenti percorsi definiti di massima in quanto nelle successive lettere a)

b) vengono indicate le contrade più vaste :

a) Scuola - Piane di Falerone - Piane di Montegiorgio - Monteverde - Scuola;

b) Scuola - San Paolino - Piane di Falerone Z.I. - Via Volpi - Penna S. Giovanni c.da Caselunghe Scuola;

Nel conteggio totale delle ore di servizio annuale stimate in circa 5.236 si è tenuto conto:

- dei giorni del calendario scolastico e della programmazione oraria dell'istituto comprensivo;
- dei rientri per lo svolgimento di ulteriori progetti didattici o culturali e/o uscite didattiche, etc.;
- della pulizia del mezzo, del rifornimento del carburante e della piccola manutenzione, quantificate in tre

ore medie settimanali di lavoro per ogni linea.

I suddetti itinerari e percorsi sono da intendersi indicativi della zona in cui il servizio è richiesto e possono pertanto subire variazioni rispetto alle esigenze dell'utenza a cui il servizio è rivolto; gli stessi verranno concordati tra l'affidatario ed il Responsabile del Servizio.

L'affidatario ha altresì la facoltà, per il più efficace ed efficiente svolgimento del servizio, senza creare disservizi all'utenza, di gestire i suddetti percorsi di massima secondo le modalità che riterrà più idonee, previa comunicazione ed eventuale successiva approvazione del Responsabile dei Servizi Scolastici.

Dette eventuali variazioni, concordate, non comporteranno aumento di spesa.

Gli orari sono quelli stabiliti insieme all'Istituto Comprensivo che di massima prevedono orari diversificati di entrata ed uscita per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e per i bambini della scuola dell'infanzia per i quali è fatto obbligo della presenza di un accompagnatore per ciascuno scuolabus.

Si riportano gli orari di entrata ed uscita dei vari plessi scolastici attualmente in vigore, fermo restando che gli stessi, su disposizione dell'istituzione scolastica concordata con l'Amministrazione Comunale, potranno subire variazioni nel corso dell'appalto:

- scuola infanzia: da lunedì a venerdì 8.00-13.00 senza mensa e durante il funzionamento del servizio mensa 23 settembre – 31 maggio 8.00-16.00
- scuola primaria da lunedì a venerdì 8.00-13.00, rientro lunedì 13.50 - 16.40 e martedì 13.45 - 16.35
- secondaria di primo grado da lunedì a sabato 8.00-13.00

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

L'affidatario è tenuto a svolgere il servizio con puntualità in rapporto all'orario di inizio e di conclusione delle lezioni, in caso di modifiche dell'orario delle lezioni da parte delle autorità scolastiche, è tenuto a rispettare le stesse purché siano tali da permettere che il servizio di trasporto possa essere effettuato per tutte le scuole impiegando i mezzi assegnati.

Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione né potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo: nevicata ingente, dissesti stradali, calamità naturali).

L'affidatario si impegna a svolgere il servizio, utilizzando a tal fine i mezzi comunali, con personale proprio, ossia:

- n° 2 conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di legge per la guida di scuolabus: patente di categoria "D", certificato di abilitazione professionale "KD" o carta di qualificazione conducente "CQC" per trasporto di persone, ai sensi dell'art. 116, comma 11 del Codice della strada – D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di date 7.2.2007 e 26.4.2010);

I nominativi di tutti i conducenti e dei sostituti nonché copia delle patenti di guida e CAP, nonché i nominativi degli accompagnatori dovranno essere trasmessi all'Amministrazione all'atto della stipula del contratto.

La ditta, tramite il proprio personale, dovrà effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sullo scuolabus, degli utenti ammessi al servizio come da elenco trasmesso dall'Amministrazione Comunale segnalando, al Servizio Scolastico comunale, la presenza di alunni non compresi nell'elenco; la cooperativa effettuerà, inoltre, sulla base del citato elenco il controllo dell'avvenuto pagamento da parte degli utenti della contribuzione dovuta per il servizio a tal fine gli stessi provvederanno mensilmente a consegnare al personale addetto copia della ricevuta di versamento dell'importo dovuto e la cooperativa provvederà ad informare l'Ente circa eventuali inadempienze.

ART. 6 – VEICOLI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico è pari a due di proprietà comunale e specificatamente:

- 1) scuolabus targato DC492GX TIPO FIAT IVECO CACCIAMALLI POSTI n° 40 IMMATRICOLATO ANNO 2006
- 2) scuolabus targato DC493GX TIPO FIAT IVECO CACCIAMALLI POSTI n° 40 IMMATRICOLATO ANNO 2006

l'affidatario deve provvedere: alla pulizia e alla sanificazione periodica interna ed esterna, alla piccola manutenzione degli stessi.

Restano a carico dell'ente le spese di assicurazione e bollo previste per legge ed i costi MCTC per revisione.

L'impresa affidataria s'impegna a riconsegnare, alla scadenza del contratto, gli scuolabus nello stesso stato di efficienza in cui sono stati concessi che risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra il legale rappresentante ed il funzionario responsabile del Comune, al momento della consegna.

Eventuali danni e deterioramenti riscontrati a carico degli scuolabus e non compatibili con il naturale livello di usura saranno oggetto di richiesta risarcitoria da parte dell'Amministrazione.

ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI A FINI CULTURALI-EDUCATIVI.

I vari servizi di trasporto di cui al presente articolo verranno effettuati dall'affidatario su espressa richiesta da parte dell'Ente effettuata almeno 48 ore prima della data prevista, fatta eccezione per casi improrogabili ed urgenti, opportunamente motivati dal Responsabile del servizio, che prescindono da tale condizione oraria.

Il servizio di trasporto per fini culturali educativi comprendente a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasporto alunni per viaggi di istruzione, viaggi istituzionali, sarà effettuato utilizzando, secondo le norme del Codice della Strada, i mezzi comunali alle medesime condizioni stabilite nell'art. 6 del presente capitolato.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è obbligato, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); in modo particolare è tenuto all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

La ditta si assume tutti gli oneri per eventuali sanzioni elevate da agenti accertatori ai mezzi o ai conducenti.

Il mancato pagamento della sanzione sarà oggetto di penale e l'amministrazione farà rivalsa sul compenso mensile dovuto per l'importo dovuto a titolo di oblazione maggiorato della penale.

ART. 9 – NORMATIVA SUL PERSONALE E ADEMPIMENTI SICUREZZA

La ditta aggiudicataria dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali e ogni altra disposizione di legge in vigore o che potrà intervenire nel corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, tale documentazione, unitamente all'elenco nominativo dei dipendenti che verranno impiegati nel servizio, dovrà essere fornita dalla ditta prima della stipula del contratto. Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza della richiamata normativa anche nell'eventualità di subappalto non autorizzato e senza pregiudizio per gli altri diritti del committente. In seguito all'entrata in vigore della legge 28/01/2009 n.2 l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio, in occasione della liquidazione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'impresa in ordine ai versamenti contributivi e previdenziali.

In ottemperanza all'art.4 del D.M. n.207/2010, nel caso in cui dal documento unico di regolarità contributiva emerga un'inadempienza contributiva relativa a uno o più lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale, procederà a trattenere dalle somme spettanti per il servizio svolto, l'importo corrispondente all'inadempienza e corrisponderà direttamente il pagamento di quanto dovuto ai fini contributivi agli enti previdenziali ed assicurativi competenti.

L'affidatario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999.

La stessa aggiudicataria si impegna a ricollocare nel caso di subentro ad altra ditta il personale che attualmente svolge il servizio sopraindicato a condizioni non peggiorative per il lavoratore (art. 50 D.lgs. 50/2016 e art. 37 del ccnl per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario, assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo).

Nell'esecuzione del servizio la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore. Per garantire la sicurezza del lavoro dei propri dipendenti, l'appaltatore s'impegna a osservare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626/94 e D.Lgs n. 81/08 e tutte le norme antinfortunistiche di legge esonerando il Comune da ogni responsabilità;

La ditta si impegna a trasmettere all'Ente appaltante, in caso di aggiudicazione l'elenco nominativo dei dipendenti che verranno impiegati nel servizio

L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti dell'impresa aggiudicataria che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione. L'impresa aggiudicatrice sarà direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

L'Amministrazione è esonerata altresì da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione del servizio

ART. 10 - RESPONSABILE TECNICO

La ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dovrà comunicare il nominativo ed il recapito del responsabile tecnico del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere e che dovrà garantire la piena reperibilità nei giorni di espletamento del servizio. Egli sarà diretto interlocutore tra la cooperativa e l'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione del servizio.

ART. 11 - SCIOPERO – CAUSE FORZA MAGGIORE

Il servizio di trasporto scolastico è considerato servizio pubblico essenziale ai sensi della normativa vigente. Pertanto qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, la ditta dovrà comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione a garantire adeguati livelli minimi di espletamento del servizio

ART. 12 - NORME COMPORTAMENTALI

Durante lo svolgimento del servizio i conducenti e gli accompagnatori devono osservare, per quanto di competenza, le seguenti prescrizioni:

- Non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- Assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori,

nonché di collaborazione con il personale adibito dall'Amministrazione Comunale alla sorveglianza, all'accompagnamento o alla gestione del servizio;

- Non usare lo scuolabus per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali,
- Tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- Non fumare sul mezzo;
- Non utilizzare durante la guida apparecchi radiotelefonici e/o cuffie sonore
- Osservare puntualmente gli orari e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.
- Effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al servizio come da elenco trasmesso dall'Amministrazione Comunale;
- Segnalare al Servizio Scuola la presenza di alunni non compresi nell'elenco;
- contattare immediatamente la famiglia dell'alunno incorso in un piccolo infortunio o che dovesse sentirsi poco bene se si tratta di malessere particolarmente grave o preoccupante;
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione al servizio scuola per i provvedimenti del caso;
- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori trasportati e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- tenere un comportamento responsabile, corretto e consono al tipo di utenti trasportati e dei loro familiari nonché nei confronti del personale della scuola;
- non utilizzare il telefono cellulare durante la guida se non con dispositivo viva voce e per motivi di servizio;
- curare la pulizia e l'igiene interne ed esterne dell'automezzo e la presenza nello stesso del materiale di primo soccorso e dell'attrezzatura per spegnere piccoli incendi;
- assicurarsi che gli utenti salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e assicurarsi della presenza alla fermata del genitore o di adulto da questi delegato.
- In caso di assenza dell'adulto, valutata la capacità e l'autonomia dell'utente, potrà decidere di trattenere nello scuolabus l'alunno fino alla fine del giro, di contattare telefonicamente la famiglia ovvero di consegnarlo, alla Polizia Locale o ai Carabinieri;
- non assumere bevande alcoliche o eccitanti durante l'effettuazione del servizio o immediatamente prima;
- comunicare al Servizio scuola fatti rilevanti accaduti con insegnanti, familiari degli utenti, automobilisti, ecc.
- al termine di ogni trasporto previsto dal servizio, assicurarsi dell'avvenuta discesa di tutti gli utenti ed effettuare un accurato controllo interno del veicolo per verificare l'eventuale presenza di oggetti personali (zainetti scolastici, indumenti, altro) dimenticati dagli utenti, dandone pronta comunicazione e consegna al Servizio Scolastico

L'Amministrazione Comunale potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo in relazione alle particolari caratteristiche del servizio e nei rapporti con l'utenza. La sostituzione dovrà essere effettuata dalla cooperativa entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che è insindacabile.

In casi particolarmente gravi potrà essere richiesta la sostituzione immediata.

La ditta è comunque responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato.

Art. 13 - GARANZIE DI ESECUZIONE

La ditta, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto ovvero dalla data di avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto stesso, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 nelle forme ammesse dalla legge. Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del Comune di Falerone che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di completa e regolare esecuzione.

Fermo quanto previsto dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la cooperativa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

ART. 14 – RISARCIMENTO DANNI PENALI PER INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si impegna all'esatta esecuzione del servizio che si assume con il presente contratto e sarà soggetta, previa contestazione dell'addebito e, se sarà riconosciuta inadempiente ai propri compiti, alle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) mancata erogazione del servizio e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non usufruibile dall'utenza, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore: penale di € 500,00 per ogni giornata intera o parziale, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dal Comune a causa del disservizio;
- b) Per mancata osservanza delle norme di materia di sicurezza: penale di € 250,00 per ogni violazione;
- c) Trasporto di un numero di utenti superiore a quello consentito per ogni singolo automezzo: € 100,00;
- d) In caso di comportamento disdicevole del personale addetto alla guida degli automezzi, consistente in guida eccessivamente disinvolta, linguaggio e modi volgari, incidenti dovuti a colpa del conducente del mezzo senza danni alle persone trasportate ed altri comportamenti contrari alla morale o alla diligenza del buon padre di famiglia: penale di € 200,00. La reiterazione anche per una sola volta, di tali comportamenti darà diritto al Comune committente di ottenere la sostituzione del personale in oggetto;
- e) Inosservanza degli obblighi di piccola manutenzione degli automezzi e di segnalazione di interventi di manutenzione straordinaria: € 250,00 ad automezzo;
- f) In caso di utilizzo di personale diverso da quello comunicato al Comune: penale di € 250,00 per ogni giornata di utilizzo;
- g) Per mancata comunicazione al Comune delle interruzioni, sospensioni o variazioni di servizio che dovessero verificarsi: penale di € 250,00 per ogni violazione;
- h) In caso di mancata pulizia degli automezzi: penale di € 200,00.
- i) Per ogni eventuale altra infrazione al presente capitolato non espressamente indicata € 100,00. Sono esclusi dall'applicazione delle penali le mancate esecuzioni od i ritardi dovuti a:
 - cause di forza maggiore dimostrate;
 - cause imputabili all'Amministrazione comunale.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell'aggiudicatario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'aggiudicatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante

richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni in ordine alle contestazioni segnalate.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non produca alcuna giustificazione ovvero le motivazioni addotte siano, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, inconsistenti, il Comune procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati dallo svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di riserva o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a suo favore da parte delle società assicuratrici. Qualora l'affidatario non effettui il servizio con la diligenza richiesta e secondo le disposizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale contesterà previa diffida scritta l'inadempienza.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso, qualora il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere a tale scopo si riserva di effettuare periodiche ispezioni sulla corretta esecuzione del servizio, nonché sullo stato di efficienza dei mezzi.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato alla ditta affidataria, resta salvo il diritto al risarcimento del danno.

In particolare il Comune ha il diritto di richiedere la risoluzione nei seguenti casi:

- gravissime violazioni degli obblighi contrattuali nonché mancato rispetto delle disposizioni del presente Capitolato contestate per iscritto per almeno 2 volte e disattese dall'affidatario e dal suo personale salvo cause di forza maggiore;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi di trasporto affidati;
- violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione o pretesa di terzi;
- venir meno dei requisiti previsti dalle norme legislative e regolamentari sia relativamente al servizio che in capo alla cooperativa affidataria;

L'affidamento si intenderà inoltre revocato nel caso di fallimento dell'affidatario.

ART. 15 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'ambito della documentazione amministrativa, le parti del servizio che intende in via facoltativa subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 16 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto in sede di affidamento resterà invariato e valido per tutto il biennio di riferimento, fatta eccezione per quanto indicato all'articolo 8 del presente capitolato d'appalto.

I pagamenti da parte dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati, sulla base dell'importo dell'appalto risultante dall'offerta economica formulata in sede di gara, dedotte eventuali penalità. Le fatture mensili verranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo comunale di fattura elettronica rispondente alle norme di legge, con specificato il CIG del contratto sottoscritto con l'amministrazione e la descrizione del servizio, previa verifica da effettuarsi da parte dell'Ente della regolarità contributiva della Ditta stessa, mediante acquisizione del DURC.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate, fatto salvo in ogni caso l'esito positivo del controllo da parte dell'Ufficio competente dell'effettiva prestazione del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario le relative commissioni bancarie.

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge, ed il loro eventuale verificarsi non può costituire valido motivo per la risoluzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare a prestare il servizio sino alla scadenza del contratto.

Al fine di verificare il superamento del livello di tolleranza di cui all'art. 8 del presente capitolato, le ore effettivamente rese, che potranno dipendere dal numero e dalla localizzazione degli studenti che usufruiranno del servizio oltre che dalle uscite didattiche e culturali programmate dalle Scuole, dovranno essere comunicate contestualmente alla trasmissione della fattura. L'eventuale conguaglio verrà fatto in corrispondenza dell'ultima mensilità di ogni anno scolastico.

Art.16 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

La ditta dovrà attenersi agli adempimenti ed obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare alla produzione della dichiarazione con la quale si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente commessa, indicando il numero di conto corrente aziendale dedicato dove verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto effettuati mediante bonifico bancario o postale o altri mezzi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 17 – RISERVATEZZA

Tutti i dati che il Comune di Falerone fornirà relativamente agli utenti del servizio sono individuati come "dati personali" e saranno regolati dalla normativa in materia.

L'Ente conferirà alla ditta i dati personali relativi ai fruitori del servizio unicamente in relazione allo svolgimento delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto. È fatto assoluto divieto alla cooperativa di diffondere i dati personali di cui entrerà in possesso in relazione ai servizi gestiti a tale scopo entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto renderà noto al Comune di Falerone, il titolare e il responsabile del trattamento dei dati. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. La cooperativa si impegna a fornire all'Amministrazione comunale copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da esso eventualmente adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività. La ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la cooperativa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di valutare l'opportunità della risoluzione del contratto per interruzione del rapporto di fiducia con la cooperativa.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto che verrà redatto secondo lo schema tipo di convenzione tra cooperative sociali e enti Pubblici a cui sarà allegato quale parte integrante e sostanziale il capitolato d'appalto, con l'osservanza dei principi generali di cui agli artt. 1337- 1338-1375 c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

La forma del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. sarà la scrittura privata autenticata dal Segretario comunale della Stazione Appaltante quale Ufficiale rogante e soggetta a registrazione in caso d'uso.

Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (imposta di bollo, diritti di Comune scritturazione, diritti di segreteria, ecc.) determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In considerazione della particolare tipologia di utenza, e della conseguente rilevanza del servizio oggetto di affidamento, che non può subire interruzioni senza un grave danno all'interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto sarà possibile autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 19- CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Tutte le vertenze che dovessero sorgere tra l'affidatario ed il Comune così durante la concessione, come al suo termine, quale sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l'interpretazione od esecuzione degli atti contrattuali, competente sarà il Foro di Fermo.